



ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 14.04.2026

IL CONSIGLIO

Sono presenti:

1. Avv.RA.Dr.	Karl PFEIFER	Presidente - Präsident
2. Avv.RA.Dr.	Ivo DEOLA	Consigliere Segretario – Kammersekretär
3. Avv.RA.Dr.	Annalisa ESPOSITO	Tesoriere – Schatzmeister
4. Avv.RA.Dr.	Luca CRISAFULLI	Consigliere – Kammerrat
5. Avv.RA.Dr.	Daniel Rudi ELLECOSTA	Consigliere - Kammerrat
6. Avv.RA.Dr.	Andrea ESPOSITO	Consigliere – Kammerrat
7. Avv.RA.Dr.	Andrea GNECCHI	Consigliere – Kammerrat
8. Avv.RA.Dr.	Nelly LESCIO	Consigliere – Kammerrat
9. Avv.RA.Dr.	Lucia PERON	Consigliere – Kammerrat
10. Avv.RA.Dr.	Angelika PLATTER	Consigliere – Kammerrat
11. Avv.RA.Dr.	Alexander STRICKER	Consigliere – Kammerrat

(omissis)

➤ Valutazione annualità per regolarità formativa degli iscritti – rel Avv.ti Lescio e Deola

29)- Sentita la relazione dei consiglieri avvocati Nelly Lescio ed Ivo Deola;

- letto l'art. 11 della L. 247/2012 che pone in capo a ciascun avvocato e praticante abilitato iscritti un obbligo generale di formazione continua, finalizzato a garantire l'aggiornamento professionale costante e la qualità delle prestazioni erogate alla clientela e all'amministrazione della giustizia;

- letto l'art. 29 della L. 247/2012 che conferisce al Consiglio dell'Ordine circondariale la competenza a verificare il rispetto degli obblighi formativi da parte degli iscritti, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti in materia di accesso o mantenimento in elenchi speciali, albi e liste professionali;

- tenuto conto del fatto che dall'anno 2020 il CNF ha stabilizzato il principio dell'obbligo formativo su base annuale e non più triennale

- tenuto conto altresì del fatto che i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Trento e di Rovereto hanno già adottato, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare e nell'ambito della propria competenza in materia di verifica formativa, un orientamento uniforme in base al quale, ai fini della valutazione della regolarità formativa per l'accesso o la permanenza in elenchi ovvero per il riscontro di istanze che presuppongano la verifica dell'assolvimento degli obblighi di formazione continua, viene considerato esclusivamente l'ultimo anno formativo completato antecedente alla data di presentazione della domanda o dell'istanza;

- ritenuto opportuno per questo Consiglio dell'Ordine di Bolzano, per esigenze di coerenza e omogeneità applicativa, adeguarsi a livello distrettuale a quanto applicato dagli altri due Consigli di Trento e di Rovereto in tema di verifica formativa anche al fine di evitare disparità di trattamento tra avvocati iscritti presso diversi Ordini del medesimo distretto giudiziario,

questo Consiglio, all'unanimità, revocando le precedenti delibere sul medesimo punto

d e l i b e r a

di adottare, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera, il criterio in base al quale, ai fini della valutazione della regolarità formativa degli avvocati e dei praticanti abilitati iscritti presso l'Ordine di Bolzano per accedere o permanere in elenchi ed albi speciali, svolgere la funzione di *dominus* di tirocinanti o per altre richieste ed istanze che presuppongano la verifica dell'assolvimento degli obblighi di formazione continua, quella dell'**ultimo anno solare formativo** antecedente a quello nel quale viene presentata domanda.

Si comunichi a tutti gli iscritti.

(omissis)

Il Consigliere Segretario
f.to avv. Ivo DEOLA

Il Presidente
f.to avv. Karl PFEIFER

E' estratto autentico.
Bolzano, li 10.06.2026



Il Consigliere Segretario
avv. Ivo DEOLA